

*Decisione impugnata:* Decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 1933/2015-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

---

### **Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Al Naggar/Consiglio**

(Causa T-375/14) <sup>(1)</sup>

(2016/C 165/23)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 28.7.2014.

---

### **Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Yassin/Consiglio**

(Causa T-376/14) <sup>(1)</sup>

(2016/C 165/24)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 28.7.2014..

---

### **Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Ezz/Consiglio**

(Causa T-377/14) <sup>(1)</sup>

(2016/C 165/25)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 28.7.2016.

---